Parte II

Orientamenti operativi per l'anno di prova

IL PERIODO DI PROVA E L'ANNO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE

*Chiara Brescianini, Rita Fabrizio**

La carriera di un docente è segnata da molti momenti che si caratterizzano per valore e importanza, fra i quali quello decisivo è l'ingresso nella professione.

Il periodo iniziale, che coincide con il periodo di prova e l'anno di formazione, ha una duplice valenza: da un lato si gettano le basi formative che fondano un'esperienza culturale, umana e professionale irripetibile, dall'altro i docenti devono dimostrare di meritare la stabilizzazione definitiva del proprio rapporto di lavoro con *la conferma in ruolo*.

Il personale docente, all'atto della nomina in ruolo, con la sottoscrizione di un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato[1], è assunto 'in prova' ed è ammesso a un anno di formazione[2].

L'anno di formazione, pur differenziandosi dal periodo di prova per le fondamentali peculiarità di svolgimento, vale come periodo di prova a ogni effetto (art. 437, co. 3 del D.lgs. 297/1994).

---

* Rielaborazione e aggiornamento da un contributo iniziale di Giacomo Grossi.

[1] Il rapporto di lavoro dei docenti è stato sottoposto alle norme civilistiche dalla disciplina introdotta dall'art. 55 del D.lgs. 29/1993 e dal CCNL del 4.8.1995, recepito dall'art. 25 del CCNL del 29.11.2007, comma 4f, che stabilisce che nel contratto di lavoro individuale deve essere indicata 'la durata del periodo di prova', pertanto rimandando agli artt. 437 e 440 del TU/1994. Il contratto può essere a tempo pieno o *part-time*.

[2] L'anno di formazione è stato istituito con gli artt. 1 e 2 della Legge 270 del 20 maggio 1982 (ora trasfusi nell'art. 440 del D.lgs. n. 297/1994).

Le norme di riferimento sono:

- Legge 270/1982, che all'art. 2 istituisce l'anno di formazione;
- D.lgs. 297/1994 (Testo Unico): gli artt. 437, 438, 439 e 440 prendono in esame e regolano l'anno di prova e di formazione;
- D.P.R. 275/1999: l'art. 14 attribuisce al dirigente scolastico la competenza di disporre la conferma in ruolo;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (2006-2009), che all'art. 68 prevede una specifica formazione in ingresso.

Vi è, inoltre, una normativa secondaria che ha regolato nel dettaglio la materia[3].

L'anno di prova è così strutturato:

- durata di 180 giorni (con riduzione per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, a giorni 150);
- supervisione del Comitato di valutazione del servizio, presieduto dal dirigente scolastico, che definisce per l'anno di formazione le attività da svolgersi a cura dei docenti, siano essi immessi in ruolo o siano essi in anno di prova per passaggio di ruolo da un grado inferiore a uno superiore;
- frequenza dell'anno di formazione (corso);
- relazione del dirigente scolastico;
- riunione conclusiva del Comitato di valutazione;
- emanazione del Decreto di eventuale conferma in ruolo o altre determinazioni.

Nel caso in cui vi sia la partecipazione alle iniziative di formazione, ma non si siano compiuti i 180 giorni di servizio, il periodo di prova verrà prorogato e rinviato all'anno successivo, senza, però, l'obbligo di ripetere le iniziative formative.

A tal proposito si precisa che l'art. 438 del TU/1994 stabilisce che "*la prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico*".

L'art. 2 della Legge 270/1982 individua nella '*fine delle lezioni'* il termine utile per la prestazione dei 180 giorni. Tuttavia, come precisato dalla C.M. 267 del 10 settembre 1991, punto 3, occorre avere riguardo alla volontà espressa dal legislatore con la Legge 270/1982, che è quella di affiancare alla normale prestazione delle attività d'istituto la partecipazione a iniziative di formazione, al fine di affinare le competenze professionali dei neo-assunti. Le due tipologie di attività (attività di istituto e attività seminariali) di norma ricadono entrambe nel periodo di durata delle lezioni.

Pertanto il termine '*fine delle lezioni*' fissato dalla Legge 270/1982 per lo svolgimento dell'anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dai docenti nel successivo scorcio dell'anno scolastico[4].

---

[3] C.M. 267 del 10.9.1991, nota MIUR 3.2.2006, prot. 196.

[4] C.M. 267 del 10.09.1991, prot. 6354, punto 3.

Tale interpretazione è confortata proprio dal fatto che la Legge 270/1982, introducendo l'anno di formazione, non ha fatto venir meno la vigenza dell'art. 58 del D.P.R. 417/1974 (poi riportato nel TU/1994, art. 483), che dispone: "[la prova] *ha la durata di un anno scolastico*", comprendendo quindi anche i periodi successivi al termine delle lezioni.

Per i docenti in periodo di prova, che stipulano il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, e che sono obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall'anno scolastico successivo, l'anno scolastico in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale è stata conseguita la nomina o anche nell'insegnamento di materie affini. Anche le supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico corrente fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato 'in prova' concorrono al conseguimento dei 180 giorni di servizio effettivamente prestato[5], qualora sussistano le condizioni di cui sopra.

Qualora sia stato stipulato un contratto individuale di lavoro per un posto o una classe di concorso diversa da quella in cui si debba prestare servizio in virtù di nomine successive al ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, l'anno di formazione sarà rinviato all'anno scolastico successivo.

Infatti la dizione di 'servizio valido a tutti gli effetti' riguarda la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici, ma ciò non consente di estenderne la validità anche al conseguimento del requisito dei 180 giorni di servizio, che rimane subordinato alla prestazione dell'effettivo insegnamento nel posto o cattedra corrispondente a quello assegnato con la nomina in ruolo.

In questo caso la conferma in ruolo, in presenza dei requisiti previsti (180 giorni di servizio effettivo, espletamento delle azioni formative, acquisizione del parere del Comitato per la valutazione del servizio) decorrerà con efficacia retroattiva coerentemente con la decorrenza giuridica del contratto di lavoro stipulato.

L'anno di formazione

La formazione in ingresso prevista contrattualmente per i neoassunti in ruolo, ai sensi dell'articolo 68 del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola, costituisce un obbligo contrattuale.

Le iniziative formative destinate ai docenti neoassunti si inquadrano nella complessiva offerta di opportunità di formazione permanente, e possono essere fattore determinante per promuovere modalità attive e consapevoli di esercizio della professione docente, adeguate alle innovazioni della scuola e alle trasformazioni della società.

Tra le opportunità da organizzare a sistema, le iniziative di formazione iniziale, in ingresso e in servizio, assieme all'autoaggiornamento, fanno dunque parte di un unico processo di apprendimento che deve durare, con caratteristiche di coerenza e di continuità, per tutto l'arco della vita lavorativa.

---

[5] Nota prot. 39/segr. dir. pers. del 28.05.2001, punto 1. *Riferimenti normativi*.

Lo sviluppo della professionalità docente si realizza all'interno dell'istituzione scolastica quale sede naturale di confronto e di condivisione delle scelte educative, didattiche e organizzative che caratterizzano il Piano dell'Offerta formativa e determinano il Patto di corresponsabilità con le famiglie (C.M. n. 3801 del 17.04.2014).

L'attività di formazione

L'organizzazione degli incontri seminariali è affidata agli Uffici scolastici regionali, con declinazione affidata di norma agli Uffici per ambito territoriale, secondo le indicazioni e le linee d'intervento definite dagli Uffici scolastici regionali medesimi, che ne curano il coordinamento complessivo, in un quadro coerente e unitario a base regionale[6]. Il MIUR definisce le coordinate nazionali del progetto.

L'impianto formativo prevede non meno di 50 ore di attività articolate in 25 ore in presenza e 25 ore a distanza, con possibili adattamenti a livello regionale.

Dall'anno scolastico 2013-14 l'Ufficio Scolastico per l'Emilia-Romagna sta sperimentando un percorso formativo che, oltre agli incontri seminariali e alle attività on line, prevede l'introduzione di forme di tutoraggio e confronto didattico ravvicinato.

Il *turoring in practice*, un tutoraggio svolto da un collega 'esperto' calibrato sulla pratica didattica per creare interrelazione tra aspetti culturali, didattici e metodologici. Il modello è quello di *job shadowing*, volto a seguire e a imparare dall'affiancamento e dal lavoro comune con un docente esperto di comprovata esperienza. L'attività è svolta secondo il principio della *peer review*, ossia, della reciproca osservazione durante le attività didattiche.

Il modello prevede, in linea di massima:

- 4 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor;
- 4 ore di presenza del tutor nella classe del neo-assunto;
- 2 ore di restituzione al docente tutor e *debriefing*.

Gli Uffici per ambito territoriale, al fine di avviare l'organizzazione dei percorsi formativi, predispongono uno specifico piano formativo relativo alle attività in presenza secondo quanto indicato dalle linee regionali.

Per quanto riguarda le attività *on line* il ministero ha conferito negli scorsi anni all'INDIRE il compito di predisporre l'ambiente d'apprendimento specifico, che ha preso il nome di PuntoEdu neoassunti, all'interno della più ampia e articolata piattaforma "PuntoEdu Docenti"[7]. Con nota annuale il MIUR indica la data di apertura della piattaforma *on line*, oppure suggerisce ipotesi alternative da realizzare *in loco*.

La piattaforma tradizionale INDIRE consente di monitorare lo stato di realizzazione individuale del percorso dei docenti in formazione, con verifica assegnata agli e-tutor dello stato di progressione (crediti) dei formandi. Eventuali proposte alternative, in fase di studio, dovranno consentire di collegare maggiormente il processo di forma-

[6] Nota USR-ER n. 466 del 15.1.2015.

[7] Nota prot. 3129/E.1 del 13.09.2004 e nota MIUR n. 447 del 21.03.2005.

zione, la riflessione, la documentazione didattica, anche attraverso la costruzione di un portfolio professionale personale.

Il MIUR sottolinea che è possibile, a cura di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, modificare l'impostazione regionale dei corsi, per sperimentare modelli innovativi che si avvalgano delle opportunità locali e valorizzino le specificità territoriali.

Destinatari dell'anno di formazione ai fini della prova

Destinatario dell'anno di formazione è il personale docente ed educativo nominato in ruolo a seguito di concorso per esami e titoli o di concorsi per soli titoli[8].

Non sono tenuti a frequentare le specifiche iniziative di formazione di cui all'art. 440 del TU/1994 "*i docenti che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie di cui alla Legge 124/1999 e successive modifiche e integrazioni o per effetto di graduatorie di concorso ancora vigenti, oppure abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra ai sensi dell'art. 10 (Mobilità professionale), commi 1 e 5 del CCNL del 23 luglio 2003*"[9].

"*Il periodo di prova va sempre effettuato quando vi sia stata assegnazione a un ruolo diverso, mentre l'obbligo della formazione in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta*"[10].

Con la nota del 3 febbraio 2006 viene fatta chiarezza intorno ad alcuni dubbi interpretativi che ancora persistevano:

- i docenti che entrano in ruolo per la prima volta sono obbligati ai 180 giorni di servizio; devono avere assegnato un tutor d'istituto, seguire le attività formative seminariali, presentarsi al Comitato di valutazione e discutere la relazione finale, ricevere la conferma in ruolo dal dirigente scolastico;
- i docenti che già avevano avuto un'immissione in ruolo svolgono il medesimo percorso escluse le attività seminariali (attività formativa); rimangono invece invariati gli altri elementi: 180 giorni di servizio, conferma del dirigente scolastico previo parere del Comitato di valutazione.

Al riguardo occorre precisare che per i docenti che abbiano ottenuto un passaggio da un ordine scolastico a un altro è necessario che l'istituzione scolastica acquisisca i seguenti elementi per l'anno di formazione valido come periodo di prova: durata di

---

[8] Ciò in virtù del combinato disposto tra la Legge 270 del 20.05.1982, che prescrive l'anno di formazione come momento integrante della procedura concorsuale e periodo di prova ai fini della conferma in ruolo dei vincitori di concorso, e l'art. 2, comma 26, della Legge 417/1989 (Legge di conversione del D.lgs. 357/1989), che ha esteso l'applicazione delle citate disposizioni concernenti l'anno di formazione anche al personale docente ed educativo immesso in ruolo mediante concorso per soli titoli. In virtù di questo quadro normativo i docenti immessi in ruolo *ope legis* (per effetto di precedenti servizi riconosciuti utili a tal fine da specifiche leggi) non sono tenuti a partecipare alle iniziative formative attuate per l'anno di formazione.

[9] Nota Uff. IV-VI del MIUR, prot. 196 del 3.02.2006.

[10] *Ibidem*.

180 giorni; incontri periodici del Comitato di valutazione del servizio presieduto dal dirigente scolastico che definisce per l'anno di formazione le attività da svolgersi a cura dei docenti; riunione conclusiva del Comitato di valutazione; relazione del dirigente scolastico ed emanazione del decreto di conferma in ruolo[11].

Anche gli insegnanti di religione cattolica (IRC), che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono assunti in prova e tale periodo deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalle citate norme del TU/1994[12].

Relazione finale sulle esperienze e le attività svolte[13]

Ai fini della conferma *in ruolo* i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il Comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Al riguardo è opportuno evidenziare che la struttura della 'relazione' da redigere per il riscontro al Comitato di valutazione viene condivisa con i docenti in anno di formazione, anche affiancandola con altre modalità istruttorie di informazione sullo svolgimento del periodo di prova (visite in aula, attività di programmazione, progettazione, elaborazione e partecipazione a progetti, costruzione del portfolio, ecc.) al fine di andare oltre l'aspetto puramente formale della discussione conclusiva. La relazione sarà consegnata al dirigente scolastico e al comitato per la valutazione del servizio almeno 15 giorni prima della data fissata per la discussione.

Comitato per la valutazione del servizio

Il Comitato è formato dal dirigente scolastico, che lo presiede, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti supplenti, rispettivamente per istituzioni scolastiche sino a 50 oppure con più di 50 docenti, eletti dal collegio dei docenti[14]. Le modalità di votazione (ad esempio il numero di preferenze che possono essere espresse da ogni votante) sono stabilite con apposita delibera dal collegio dei docenti. La votazione, trattandosi di persone, avviene a scrutinio segreto.

Il Comitato è un organo collegiale perfetto, quindi deve funzionare al completo ed è previsto che eventuali membri effettivi assenti siano sostituiti da membri supplenti. Il Comitato per la valutazione del servizio negli istituti comprensivi è unico e viene eletto dal collegio dei docenti; nella sua "*composizione debbono essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell'istituzione verticalizzata*"[15].

---

[11] Il TU all'art. 439, nel disaminare la casistica dell'eventuale "esito sfavorevole della prova", al comma 1 prevede l'ipotesi di non conferma in ruolo anche in caso di passaggio indicando "*l'eventuale restituzione al ruolo di provenienza nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero a concedere la proroga di un anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione*".

[12] Nota prot. 983 del 9.06.2005.

[13] D.lgs. 297/1994, art. 440, comma 4.

[14] D.lgs. 297/1994, art. 11.

[15] O.M. 267/1995, art. 3, comma 4.

Ogni singola scuola dovrebbe fortemente recuperare un ruolo non formale per il Comitato per la valutazione del servizio, sia nell'ambito dei processi di autoanalisi dell'istituto, sia per verificare la congruenza tra gli obiettivi che i docenti in anno di prova devono perseguire e tutte le opportunità, di fatto, messe loro a disposizione[16].

Compiuto l'anno di formazione il dirigente scolastico, se sussistono tanto i requisiti dei 180 giorni prescritti di servizio, quanto il non aver dato luogo a comportamenti negativi ai fini della prova, "*tenuto conto del parere del Comitato per la valutazione del servizio*", acquisito l'attestato di partecipazione alle attività di formazione emette un decreto di conferma nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato del docente. Il provvedimento è definitivo[17].

Qualora non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio il periodo di prova è prorogato di un anno scolastico[18]. Il dirigente scolastico emette un provvedimento motivato, di proroga del periodo di prova.

In caso di esito sfavorevole della prova[19], invece, il dirigente scolastico, sentito il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti[20], può concedere la proroga di un anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione oppure istruire la pratica per la dispensa dal servizio o, se il personale proviene da un altro ruolo docente, per la restituzione al ruolo di provenienza.

Il rinvio dell'anno di prova all'anno scolastico successivo per esito sfavorevole, sempre che si sia prestato servizio per almeno 180 giorni, può avvenire una sola volta[21]. Il rinvio ai successivi anni scolastici per un numero insufficiente di giorni (meno di 180 giorni) può avvenire più volte senza limitazioni[22].

Bibliografia

M. Rossi, *Periodo di prova e anno di formazione*, in S. Auriemma (a cura di), *Repertorio 2015. Dizionario normativo della scuola*, Tecnodid, Napoli, 2015.

M. Rossi, *Periodo di prova e anno di formazione. Istruzioni e adempimenti,* in "Notizie della scuola", n. 7, 1-15 dicembre 2014.

---

[16] Nota prot. 39/segr. dir. pers. del 28.05.2001, punto 4, *Itinerari formativi per i docenti neo assunti, sub. La valutazione.*

[17] L'art. 14 del D.P.R. 275/1999 ha trasferito ai dirigenti scolastici le competenze in materia di conferma dei docenti di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 438, già di competenza del Provveditore agli Studi. La C.M. 205 del 30.08.2000, nell'allegato *Documento di lavoro sul decentramento di funzioni*, elenca le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 275/1999.

[18] È, ad esempio, il caso dell'insegnante neoassunto che, dopo aver assunto regolarmente servizio almeno per un giorno, faccia domanda, ai sensi dell'art. 18 c. 3 del CCNL 29.11.2007, di essere collocato in aspettativa per un anno scolastico, per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova nell'ambito di un altro comparto della P.A.

[19] D.lgs. 297/1994, art. 439.

[20] D.lgs. 297/1994, art. 11 comma 8, *Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.*

[21] C.M. 219/1975

[22] Nota prot. 39/segr. dir. pers. del 28.05.2001, punto 1, *Riferimenti normativi.*